



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

La finanziaria 2022

24 gennaio 2022

Gentile cliente,

in data 30.12.2021 è stata pubblicata sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 la Legge n. 234 (c.d. "Legge di bilancio 2022" o "Finanziaria 2022").

Di seguito si evidenziano le disposizioni più rilevanti in vigore dall'1.1.2022.

IRPEF

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00€ - 23%;
- oltre 15.000,00€ e fino a 28.000,00€ - 25%;
- oltre 28.000,00€ e fino a 50.000,00€ - 35%;
- oltre 50.000,00€ - 43%.

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di **100,00 euro al mese**").

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto a 15.000,00€.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00€, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:

- determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;
- comunque, non superiore a 1.200,00 euro annui.

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

BONUS VERDE

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "bonus verde". La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

- per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00€ per unità immobiliare ad uso abitativo.

GIOVANI INQUILINI

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione in relazione all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

L'agevolazione riguarda i giovani:

- di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71€.

Dall'1.1.2022, la detrazione spetta:

- per i primi 4 anni di durata contrattuale;
- a condizione che l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Dall'1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

- a 991,60€;
- ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00€ di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI

Viene prorogata anche per il 2022 l'agevolazione prevista per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

PATENT BOX

Rispetto alla versione originaria:

- le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari");

La finanziaria 2022

- non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi;
- la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il know how;
- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo

nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

- per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
- per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
- per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

CREDITO D'IMPOSTA

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0" effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0" è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

RICERCA, SVILUPPO & INNOVAZIONE

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione

IMPRESE EDITRICI

Viene prorogato al 2022 e 2023 il credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa.

FILTRAGGIO ACQUA

Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SPORT

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Sono sospesi i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- ai versamenti dell'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.

La finanziaria 2022

IMMOBILI

RECUPERO EDILIZIO

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di nel limite **massimo di spesa di 96.000,00€** per unità immobiliare.

BONUS MOBILI

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili".

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

- 10.000€, per le spese sostenute nel 2022;
- 5.000€, per le spese sostenute nel 2023 e 2024.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.


Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "**ecobonus parti comuni**", ivi comprese le detrazioni 80-85% laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.

SUPERBONUS 110%

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione amplia il predetto termine finale sino:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
 - da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
 - da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "**interventi trainati**");
 - da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

BENI AGEVOLABILI



L'acquisto deve essere documentato da fattura o da scontrino parlante dalla quale risultino la tipologia dei beni acquistati. L'Agenzia delle Entrate ha esplicitamente affermato che non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Oltre che con bonifico, è consentito effettuare il pagamento anche mediante carta di credito o bancomat. In tal caso la data del pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta (come risulta dalla ricevuta). Non è consentito l'utilizzo di assegni o contanti.

La detrazione è ammessa, in caso di pagamento con bancomat/carta di credito anche se lo scontrino fiscale non è parlante ma c'è corrispondenza tra lo scontrino e i dati bancomat (esercente, importo, data e ora).

SISMABONUS

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "**sismabonus acquisti**" spettante agli acquirenti degli immobili.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Caso	Inizio lavori	Data pagamento lavori ristrutturazione	Data pagamento spese arredo ed elettrodomestici	Bonus arredo	Note
1	12.11.2020	10.6.2021	11.9.2021	SI	L'inizio lavori è successivo all'1.1.2020
2	20.2.2022	10.6.2022	11.9.2022	NO	L'inizio lavori è successivo al pagamento delle spese

Caso	Data acquisto (rogito)	Data pagamento immobile acquistato da impresa costruttrice/ristrutturatrice	Data pagamento spese arredo ed elettrodomestici	Bonus arredo	Note
3	5.4.2022	15.6.2021	5.4.2022	SI	Immobili parte di edificio demolito e ricostruito

La finanziaria 2022

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare:

- spetta nella misura del 75%;
- spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000,00€, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000,00€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

BONUS FACCIATE

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "**bonus facciate**") è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

SCONTO SUL CORRISPETTIVO O CESSIONE DEL CREDITO

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
- amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00€, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. "**bonus facciate**"), l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;

- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

AGEVOLAZIONI TRASFERIMENTI IMMOBILI NELLA CESSIONE DI AZIENDA

Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00€ ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età. L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00€ e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

AGEVOLAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Mediante una norma di interpretazione autentica avente quindi portata retroattiva, viene previsto che gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano, scontano l'imposta di registro fissa e vanno esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

FONDO GASPARRINI – SOSPENSIONE MUTUI

È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative.

Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per:

- mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
- mutui a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;

La finanziaria 2022

- mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

IVA

ALIQUOTA GAS PRIMO TRIMESTRE 2022

Viene stabilita, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l'altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

ALIQUOTA PRODOTTI IGIENE FEMMINILE

Viene introdotta l'aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.

SOSTEGNI & ALTRI BONUS

SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE

È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum;
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00€ è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione.

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione;
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

IMPRENDITORIA FEMMINILE

Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.

BONUS TV

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione. Con l'intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto un contributo c.d. "**bonus TV 5G**" per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive.

A tal fine è prevista l'assegnazione di un buono di un valore **massimo di € 50**, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l'acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi (dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

Il Legislatore ha esteso il bonus all'acquisto/smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

È prevista una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un decoder:

- di età pari o superiore a 70 anni all'1.1.2022;
- che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a € 20.000 annui;

di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione. In particolare, è previsto che Poste italiane spa, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi di prezzo non superiore a € 30.

NUOVO IMPORTO FINANZIABILE CON MICROCREDITO

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito. Si prevede, inoltre:

- l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00€.

Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

La finanziaria 2022

BONUS CULTURA 18ENNI

È confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

RIENTRO DEI CERVELLI

Inserendo il nuovo la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. "rientro dei cervelli" è estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime agevolato. Tale possibilità è **subordinata al versamento** di un importo pari al:

- 10% del reddito di lavoro dipendente/autonomo prodotto in Italia e oggetto dell'agevolazione nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione se il soggetto:
 - ha almeno 1 figlio minorenni al momento dell'opzione;
 - ovvero
 - è diventato proprietario di un'unità immobiliare residenziale ubicata in Italia
- 5% del reddito di lavoro dipendente/autonomo prodotto in Italia e oggetto dell'agevolazione.

CONCLUSIONE CASHBACK

Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback"). Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall'1.7.2021 al 31.12.2021.

FINANZIAMENTI SOCIETA' COOPERATIVE

Per i finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle società finanziarie partecipate appositamente costituite.

FONDO ROTATIVO OPERAZIONI VENTURE CAPITAL

Le risorse del fondo rotativo per le operazioni di venture capital possono essere investite anche:

- in start up, ivi incluse quelle innovative, e in piccole e medie imprese innovative;
- in quote o azioni di uno o più fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in fondi per il Venture Capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

In particolare, ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.

La violazione del predetto obbligo è sanzionata da €500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa/ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.

Sono escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative oggetto di specifica comunicazione preventiva;
- prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia";
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Il predetto obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022. In particolare, per i rapporti di lavoro:

- in essere al 11.1.2022, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
- avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La predetta comunicazione va effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante **sms/posta elettronica** come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo

La finanziaria 2022

specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

Come sopra accennato, in caso di omessa/infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a €2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. Non è applicabile la procedura di diffida.

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008
Con la presente si comunica, come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222, Codice civile, tra:
• la Alfa srl, con sede a Milano, in Via Roma 16, codice fiscale _____
• il sig. _____, nato a _____, residente a _____ in Via _____, codice fiscale _____
per lo svolgimento della seguente attività _____.
La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il _____.
La stessa presumibilmente sarà conclusa entro _____ (un giorno, una settimana, un mese).
Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € _____, al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 20%.
Luogo, data _____
Firma _____

Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:

- essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori:
- essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.